

**Legge federale  
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio  
di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA  
(Legge sul corridoio di quattro metri)**

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° giugno 2014)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

**Art. 2**            Provvedimenti edili in Svizzera

<sup>1</sup> I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

<sup>2</sup> La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

- a. Basilea–San Gottardo nord;
- b. Olten–Othmarsingen;
- c. San Gottardo sud–Giubiasco;
- d. Giubiasco–Chiasso;
- e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
- f. Giubiasco–Ranzo.

**Art. 3**            Provvedimenti in Italia

<sup>1</sup> Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l'Italia.

RU 2014 1111

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 3185

**Art. 4** Finanziamento

Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

**Art. 5** Credito complessivo

L'Assemblea federale stanza mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

**Art. 6** Diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all'esecuzione, all'assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009<sup>3</sup> sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).

<sup>2</sup> La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall'articolo 14 LSIF.

**Art. 7** Modifica di un altro atto normativo

...<sup>4</sup>

**Art. 8** Disposizioni finali

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 2014<sup>5</sup>

<sup>3</sup> RS 742.140.2

<sup>4</sup> La mod. può essere consultata alla RU 2013 1111.

<sup>5</sup> DCF del 28 apr. 2014.